

Ambiente (2)

Legittimazione ad agire contro provvedimenti di approvazione di progetti di opere e impianti potenzialmente impattanti sul territorio

Consiglio di Stato, sentenza del 2 aprile 2019, n. 2176

[Approfondisci...](#)

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l'appello della società aggiudicataria di una procedura di affidamento di un progetto per la realizzazione di un forno crematorio.

La società, soccombente in primo grado, ricorreva in appello (ri)proponendo l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, appartenenti a un comitato spontaneo nato per contrastare la costruzione dell'impianto di cremazione. La legittimazione, secondo l'appellante, non potrebbe desumersi dalla sola residenza dei ricorrenti in aree limitrofe a quella di costruzione dell'impianto. Mancherebbe, infatti, la prova di un effettivo e concreto pregiudizio.

I Giudici di Palazzo Spada hanno affermato, al contrario, che ***“la legittimazione ad agire contro provvedimenti di approvazione di progetti di opere ed impianti potenzialmente impattanti sul territorio, dal punto di vista ambientale, urbanistico e paesaggistico, non richiede una dimostrazione puntuale della concreta dannosità dell'impianto che, in quanto ancora da realizzare si tradurrebbe in una prova di carattere diabolico, ma anche soltanto una prospettazione plausibile delle ripercussioni negative.”***

Peraltro, siccome l'attività di cremazione delle salme non è liberamente esercitabile da chiunque sul mercato e costituisce servizio pubblico, a nulla rilevano i richiami operati dall'appellante alle norme costituzionali e sovranazionali relative alle libertà economiche, stante la differenza tra *concorrenza nel mercato* e *concorrenza per il mercato*. Trattandosi di servizio pubblico, è quest'ultima che deve essere assicurata dall'amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, e *“attraverso il rispetto dei modelli di evidenza pubblica allorché per la gestione dei servizi pubblici l'amministrazione titolare ricorra ad affidamento ai privati”*.